



COVID-19 - Liquidità, "Cura" e Lavoro

Uno sguardo concreto

Importante: le informazioni incluse in tale documento sono aggiornate alla data dello stesso e pertanto non rappresentano l'evoluzione della normativa successiva a tale data.

8 maggio 2020



Agenda

Benvenuto

11.00

- **Salvatore Landolina** - Vice Presidente Sezione Piemonte ANDAF
- **Riccardo Donadeo** - *Senior Manager* - KPMG S.p.A.

Relatori

11.15 - 11.45

Il funzionamento dei principali istituti a sostegno delle imprese e del lavoro - Unità Produttiva, Ammortizzatori sociali

- **Pierluigi Zucchelli** - *Partner* - KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A.
- **Filippo Lo Castro** - *Senior Manager* - Studio Associato Consulenza Legale e Tributaria

11.45 - 12.15

Decreto “Liquidità”: Misure a sostegno della liquidità delle imprese

- **Giuseppe Di Leone** - *Associate Partner* - KPMG Advisory S.p.A.

12.15 - 12.45

Crediti d'imposta, sospensione dei versamenti e adempimenti tributari

- **Fabio Avenale** - *Partner* - KPMG Studio Associato Consulenza Legale e Tributaria
- **Carmen Atzeni** - *Senior Manager* - Studio Associato Consulenza Legale e Tributaria



Il funzionamento dei principali istituti a sostegno delle imprese e del lavoro

Unità Produttiva, Ammortizzatori sociali

Relatori

Pierluigi Zucchelli - *Partner* - KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A.

Filippo Lo Castro - *Senior Manager* - Studio Associato Consulenza Legale e Tributaria



Verifica dell'inquadramento previdenziale per l'accesso agli ammortizzatori sociali

PANORAMA DEGLI AMMORTIZZATORI

Per individuare il corretto ammortizzatore sociale che il datore di lavoro può richiedere per il proprio personale occorre verificare l'**inquadramento contributivo INPS**

CIGO

FIS


FSBA

CIGD

CIGS

IL CCNL APPLICATO NON RILEVA AI FINI DELL'INQUADRAMENTO CONTRIBUTIVO

Il CSC (codice numerico di 5 caratteri che identifica il settore, la classe e la categoria di appartenenze) rappresenta l'inquadramento contributivo di un datore di lavoro. Inoltre, ha lo scopo di attribuire all'azienda le giuste aliquote contributive.



I Codici Autorizzazione (CA) vengono attribuiti dall'INPS per specificare obblighi o agevolazioni di alcune categorie di azienda. Sono consultabili nella sezione "dati sintetici" del cassetto previdenziale INPS.

In riferimento alla CIGO → è attivabile dalle aziende industriali con CSC che inizia con 1. La matricola non deve avere Codici Autorizzazione incompatibili con la CIGO (es. 0J = obbligo di versamento al FIS).

Con il patrocinio di Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino

Unità Produttiva

Il riconoscimento dei requisiti necessari per l'accesso agli strumenti di integrazione salariale è riferito dal legislatore all'azienda e non al singolo lavoratore, seppure beneficiario ultimo della misura. Dunque, è necessario chiarire i parametri stabiliti dalla legge per averne accesso. A tal fine, concetto cardine ai fini dell'individuazione di tali requisiti è quello di **Unità Produttiva**.



Identificata con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede che abbiano una organizzazione autonoma, che sia un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa e la presenza di lavoratori in forza in via continuativa.

Caratteristiche

Autonomia Organizzativa

Omogeneità rispetto ai fini dell'impresa

Disponibilità di risorse umane in via continuativa

L'unità produttiva è il parametro essenziale inoltre:

- per verificare il possesso del lavoratore di un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione (**possesso non richiesto a seguito della cassa integrazione *emergenziale***)
- per il calcolo dei limiti temporali massimi di fruizione della misura
- per radicare la competenza territoriale e individuare la sede Inps deputata alla trattazione delle relative istanze e gestione dei procedimenti.

(circ. n. 197/2015, circ. n. 9/2017, circ. n. 56/2017, mess. n.1444/2017/, Decreto "Cura Italia")

Ammortizzatori sociali ordinari ed in deroga

Cigo emergenza COVID-19 e assegno ordinario - Artt. 19 e 20 D.L. n. 23/2020

- Procedura sindacale semplificata e termine di presentazione della domanda.
- Lavoratori beneficiari (ipotesi di contratti in somministrazione e/o a termine in scadenza o rinnovabili).
- Pagamento del trattamento di integrazione salariale da parte dell'impresa.
- Smaltimento delle ferie.

Coordinamento con ipotesi di Cigo, Cigs e contratti di solidarietà con Cigo emergenza COVID-19 - Artt. 20 e 21 D.L. n. 23/2020

- Sospensione del precedente trattamento di integrazione salariale.
- Lavoratori beneficiari.

Cassa integrazione guadagni in deroga - Art. 22 D.L. n. 23/2020

- Lavoratori beneficiari.
- Accordi sindacali.
- Smaltimento ferie.
- Pagamento del trattamento di Cigd.

Divieto di licenziamento per ragioni oggettive

Art. 46 D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Liquidità)

Fino al 18 maggio 2020

- Divieto di licenziare per ragioni oggettive di cui all'art. 3 della L. n. 604/1966 (tutti i datori di lavoro).
- Preclusione del ricorso alle procedure di esame congiunto prodromiche al licenziamento collettivo per riduzione di personale e sospensione di quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020 e non concluse alla data di entrata in vigore del decreto (datori di lavoro con più di 15 dipendenti).

NO

- Licenziamento per soppressione del posto di lavoro o per perdita di fatturato o per crisi aziendale (...).
- Licenziamento per impossibilità della prestazione conseguita alla sopravvenuta inidoneità fisica del dipendente.

SI

- Licenziamento per colpa del lavoratore.
- Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.
- Licenziamento per superamento del diritto alla conservazione del posto in caso di malattia (cd. periodo di comporto).



Decreto "Liquidità": Misure a sostegno della liquidità delle imprese

Relatore

Giuseppe Di Leone - *Associate Partner* - KPMG Advisory S.p.A.



"Decreto Liquidità": Misure di accesso al credito

L'8 aprile 2020 il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto Legge n. 23/2020 introducendo, al Capo I, misure urgenti in materia di accesso al credito, sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti. Secondo i calcoli dell'esecutivo, il nuovo impianto di garanzie dovrebbe liberare fino a 400 miliardi di liquidità da aggiungersi ai 350 calcolati come effetto potenziale del decreto Cura Italia.

Capo I: Misure di accesso al credito per le imprese

Art. 1

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

Le misure previste dal decreto introducono **garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi** da concedersi entro il 31/12/2020 **attraverso la società SACE S.p.A.** (nel seguito SACE), del gruppo Cassa Depositi e Prestiti (nel seguito CDP), in favore di banche che effettuino finanziamenti sotto qualsiasi forma (con durata massima di 6 anni) alle imprese che soddisfino certi requisiti.

Art. 2

Misure per il sostegno all'esportazione, internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese

L'articolo introduce **modifiche all'articolo 6 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269**. Nello specifico **SACE favorirà l'internazionalizzazione** del settore produttivo italiano attraverso un sistema di **coassicurazione** in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE sono assunti dallo **Stato per il 90%** e **dalla stessa società per il restante 10%**, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export.

Art. 3

SACE S.p.A.

Definizione della governance di SACE **al fine di massimizzare l'efficacia del sistema di sostegno:**

- SACE concorderà con CDP le strategie industriali e commerciali
- CDP concorderà con MEF e MAECI l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE
- SACE non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CDP
- SACE consulterà preventivamente MEF e MAECI in ordine alle decisioni aziendali rilevanti di sostegno all'internazionalizzazione e degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti.

(1) come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA.

Il Sistema di garanzie pubbliche introdotte dal D.L. n. 23/2020

Il Decreto Legge in tema di misure per la liquidità ha introdotto agli articoli 1 e 13, un sistema di garanzie a supporto delle imprese Italiane, alzando a 7 miliardi la dotazione del Fondo di Garanzia per le PMI e stanziando €200 miliardi di dotazione per il rilascio di Garanzie SACE ("Garanzia Italia").



Garanzie pubbliche per imprese di ogni dimensione (art. 1 - D.L. 8/4 2020, n. 23)

Il decreto distingue le imprese che potranno beneficiare della garanzia



€30 mld del plafond sarà destinato a PMI che abbiano esaurito capacità di accedere al Fondo centrale di Garanzia (importo garantito >€5mln)



Garanzie pubbliche riservate a imprese fino a 499 dipendenti (art. 13 - D.L. 8/4 2020, n. 23)

Il decreto distingue le imprese che potranno beneficiare della garanzia



Misure potenziate in termini di copertura e procedure

Aspetti rilevanti "Garanzia Italia"


	Beneficiarie	Garanzia SACE	Importo max. finanziamento	Limiti	Costi	Durata	Procedura
<p>A</p> <p>Imprese con meno di #5k dipendenti e fino €1,5 mld fatturato</p>	<p>1) Al 31/12/2019 l'impresa non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento UE⁽¹⁾</p> <p>2) Alla data del 29/02/2020 non risultava titolare di esposizioni deteriorate della banca</p>	 <p>90%</p>	<p>1) 25% del fatturato 2019 su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo</p>	<p>1) Impegno a non distribuire dividendi nei 12 mesi successivi all'erogazione</p> <p>2) Impegno a gestire i livelli occupazionali</p> <p>3) Prestito destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante in Italia</p>	<p>Costi di istruttoria</p> <p>+</p> <p>1) Per PMI 25bps primo anno, 50bps secondo e terzo anno e 100bps quarto quinto e sesto anno</p> <p>2) Per grandi 50bps primo anno, 100bps secondo e terzo anno e 200bps quarto quinto e sesto anno</p>	<p>6 anni, con possibilità di preammortamento di durata fino a 24 mesi</p>	<p>Garanzia rilasciata da SACE post delibera banca</p>
<p>B</p> <p>Imprese con oltre #5k dipendenti e fatturato tra €1,5 mld e €5mld</p>		 <p>80%</p>	<p>2) Doppio dei costi del personale 2019 su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo</p>				
<p>C</p> <p>Imprese con fatturato superiore a €5 mld</p>		 <p>70%</p>					

(1) Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.


Requisiti che identificano l'assenza di condizioni di difficoltà finanziaria prima degli eventi COVID -19

- 1 Incidenza delle Perdite d'Esercizio sul Patrimonio Netto** Incidenza deve essere inferiore al 50%
- 2 Rapporto tra l'ammontare dei Debiti rispetto al Patrimonio Netto** Il rapporto deve essere Inferiore a 7,5
- 3 Rapporto tra EBITDA (o Margine Operativo Lordo) e Oneri Finanziari** Il rapporto deve essere superiore a 1
- 4 Controparte segnalata tra le "Esposizioni Non Deteriorate"** La Banca classificava la controparte in bonis al 31/01/2020 (il Cliente alla data del 31/01/2020 non risultava classificato tra le: Esposizioni Scadute e Deteriorate; Inadempienze Probabili; Sofferenze)
- 5 Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno dic. 19) di segnalazioni di Sofferenze a Sistema** In Centrale Rischi il Cliente non presentava al 31 dicembre 2019 segnalazioni di Sofferenze a Sistema
- 6 Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno dic. 19) rapporto tra Sconfinamenti Totali per Cassa e Accordato Totale Cassa** In Centrale Rischi al 31 dicembre 2019 il rapporto tra Sconfinamenti Cassa e Accordato Cassa Totale era Inferiore al 20%

Step per richiedere la garanzia dello stato



Aspetti rilevanti "Fondo centrale garanzia alle PMI"

	Beneficiarie	Garanzia	Importo max. finanziamento	Costi	Durata	Procedura
D PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa	Anche imprese che presentano dopo il 31/01/2020 esposizioni deteriorate o che dopo 31/12/2019, sono state ammesse a procedure concorsuali purché, alla data di entrata in vigore del D.L., le esposizioni non siano classificabili deteriorate, non presentino importi in arretrato e la banca ritenga verosimile il rimborso integrale a scadenza	 100%	Minore tra 1) 25% del fatturato annuo 2019 2) €25k	Garanzia concessa gratuitamente + interessi con cap	Inizio rimborso non prima di 24 mesi e durata 72 mesi	Autocertificazione su danni da Covid. Nessuna valutazione del fondo
E Imprese fino a #499 dipendenti con fatturato fino a €3,2 mln		 Confidi 10% Stato 90%	1) 25% del fatturato annuo 2019	Garanzia concessa gratuitamente + cap interesse non specificato	Non specificato	
F Imprese fino a #499 dipendenti		 90% <small>(80% finché non sarà concessa autorizzazione UE)</small>	In Totale €5mln⁽¹⁾ Per singola richiesta minore tra 1) 25% del fatturato 2019 2) Doppio dei costi del personale 2019 3) Fabbisogno autocertificato ⁽²⁾ per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi		Fino a 6 anni	Valutazione del Fondo su profilo economico finanziario

(1) Una volta raggiunti i 5 milioni le PMI potranno utilizzare anche un plafond riservato di 30 miliardi di garanzie SACE (2) Fabbisogno attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.



Crediti d'imposta

Relatore

Fabio Avenale - *Partner* - KPMG Studio Associato Consulenza
Legale e Tributaria



Conversione delle DTA in crediti d'imposta (art. 55 Decreto "Cura Italia")

Finalità

La disposizione è volta ad incentivare la **cessione di crediti deteriorati** per ottenere liquidità mediante la **trasformazione in crediti d'imposta di taluni asset fiscali**

(credito deteriorato quando il mancato pagamento si protrae per più di 90 giorni)

Soggetti destinatari

La disposizione **si applica a:**

- Tutte le società indipendentemente dall'attività svolta
- Indipendentemente dai principi contabili adottati (IFRS o OIC adopter)
- No limiti dimensionali (PMI e grandi imprese)
- Stabile organizzazione di società estera: dubbio?

La disposizione **non si applica a:**

- Società in stato di dissesto o rischio di dissesto (art. 17, D.Lgs. n. 180/2015)
- Società in stato di insolvenza (art. 2, comma 1, let. b, D.Lgs. n. 14/2019).

Conversione delle DTA in crediti d'imposta (art. 55 Decreto "Cura Italia")

Ambito oggettivo

Primo presupposto

1. Effettuazione di una **cessione del credito** (di natura commerciale e/o finanziaria) che deve essere formalizzata **entro il 31 dicembre 2020**
2. Deve trattarsi di **crediti deteriorati**
3. Si genera una **perdita fiscalmente deducibile** (cessione pro soluto)
4. Le **cessioni di credito infragruppo non rilevano**
5. I crediti ceduti a livello di gruppo non possono eccedere l'importo di €2 miliardi

DTA trasformabili

Secondo presupposto

La DTA trasformabili sono quelle relative a:

- perdite fiscali pregresse
- eccedenze di ACE non dedotte o non ancora fruite quale credito d'imposta ai fini IRAP.

Non occorre che le DTA siano effettivamente iscritte a bilancio.

La quota massima di DTA trasformabili è pari a il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

Valore credito d'imposta

Pari all'**aliquota IRES applicabile (24%** più eventuali addizionali quali quella del 3,5% per gli intermediari finanziari).

Conversione delle DTA in crediti d'imposta (art. 55 Decreto "Cura Italia")

Opzione

La trasformazione è condizionata all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 11, comma 1, D.L. n. 59/2016

(tema da chiarire: modalità di applicazione del "canone" dell'1,5%)

Riconoscimento del credito e utilizzo

- Il credito d'imposta è riconosciuto alla data di efficacia della cessione.
- Il credito non è tassato e va indicato in dichiarazione.
- Utilizzato in compensazione (senza applicazione del limite di €700 mila per anno) oppure ceduto.

Temi aperti:

- **Quali perdite fiscali:** solo anno 2019 oppure anche perdite dell'anno 2020?
- Coordinamento della disciplina con quella del "**consolidato fiscale nazionale**"
- Applicazione del "canone" a seguito dell'esercizio dell'opzione.

Nessun emendamento rilevante è stato apportato in sede di conversione.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64 Decreto "Cura Italia" e Decreto "Liquidità")

Credito d'imposta

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, viene introdotto un credito d'imposta **a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione**

Il credito spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella **misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di €20.000**

Modifiche introdotte dal Decreto Liquidità

La disciplina viene estesa anche alle spese per l'acquisto **di dispositivi di protezione individuale** (es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), alle **spese per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori** dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi), nonché le spese per i detergenti mani e i disinfettanti.

Modalità attuative

Le disposizioni di attuazione del credito d'imposta sono demandate a un Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

Crediti d'imposta per botteghe e negozi (art. 65 Decreto "Cura Italia")

Misura del Credito/quali immobili

- 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 (purché sia stato effettivamente pagato).
- Immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe).

Quali soggetti

- Esercenti attività d'impresa (sono quindi esclusi i professionisti).
- Il bonus non spetta per le attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (commercio al dettaglio e servizi alla persona).

Utilizzo

- La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione in F24 (tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate).
- Codice tributo 6914 (denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18").
- Emendamenti in sede di conversione: il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES ed IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR (pro rata di deducibilità delle spese generali).

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari (art. 98 Decreto "Cura Italia")

Credito d'imposta per l'anno 2020

- Viene introdotto un regime straordinario limitatamente all'anno 2020 per il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari.
- Spese per campagne pubblicitarie effettuate sulla stampa quotidiana, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Misura

- **Credito pari al 30%** del totale degli investimenti pubblicitari (non più, quindi, il 75% degli investimenti incrementali).
- Periodo di presentazione della comunicazione per l'accesso: 1/9/2020 - 30/9/2020 (restano valide le comunicazioni trasmesse nel termine ordinario 1/3/2020-31/3/2020).



Sospensione dei versamenti e adempimenti tributari

Relatori

Carmen Atzeni - *Senior Manager* - Studio Associato Consulenza Legale e Tributaria



Sospensione dei versamenti - Sintesi dei principali provvedimenti

Tipologia di versamento	Scadenza originaria	Nuova scadenza	Contribuenti interessati	Condizioni
Ritenute sostituti di imposta — Competenza del mese di febbraio 2020 IVA — Liquidazione del mese di febbraio 2020 — Saldo IVA annuale del 2019 Tassa concessione governativa	16/03/2020	16/04/2020	Tutti i contribuenti	Nessuna
Ritenute sostituti di imposta ed IVA	tra l'8/03/2020 e il 31/03/2020	01/06/2020 o 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio	'Piccoli' contribuenti	Contribuenti con ricavi inferiori a 2 milioni nell'esercizio precedente a quello in corso al 17/03/2020 (2019 per i solari)
Ritenute sostituti di imposta — Competenza mesi febbraio e marzo 2020 IVA — Liquidazione del mese di febbraio 2020	tra il 2/03/2020 e il 30/04/2020	01/06/2020 oppure in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio	Soggetti operanti nei 'settori maggiormente colpiti'	Svolgimento dell'attività prevalente in settori riconducibili ai codici ATECO menzionati nelle Risoluzioni n. 12 e 14 dell'Agenzia Entrate (es. trasporti, turismo, ristorazione, istruzione, intrattenimento, attività sportive, culturali, assistenziali, ecc.)
Ritenute sostituti di imposta — Competenza mesi marzo e aprile 2020 IVA — Liquidazione del mese di marzo 2020 — Liquidazione del mese di aprile 2020 — Liquidazione del primo trimestre 2020	tra il 1/04/2020 e il 31/05/2020	30/06/2020 oppure in 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno	Contribuenti con ricavi inferiori a 50 milioni nell'esercizio precedente Contribuenti con ricavi superiori a 50 milioni nell'esercizio precedente Contribuenti che hanno iniziato l'attività da meno di un anno	Versamenti di aprile 2020 sospesi se fatturato/corrispettivi di marzo 2020 diminuiti di oltre il 33% rispetto a marzo 2019 Versamenti di maggio 2020 sospesi se fatturato/corrispettivi di aprile 2020 diminuiti di oltre il 33% rispetto a aprile 2019 Versamenti di aprile 2020 sospesi se fatturato/corrispettivi di marzo 2020 diminuiti di oltre il 50% rispetto a marzo 2019 Versamenti di maggio 2020 sospesi se fatturato/corrispettivi di aprile 2020 diminuiti di oltre il 50% rispetto a aprile 2019 Inizio dell'attività dopo il 1/04/2019

Adempimenti tributari - proroga dei termini

L'art. 62 comma 1 del "Decreto Cura Italia" prevede una proroga degli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra **l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020** nei confronti di tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia. L'effettuazione di tali adempimenti potrà avvenire, senza applicazione di sanzioni, **entro il prossimo 30 giugno 2020**.

Adempimento	Termine ordinario	Nuovo termine
Modelli Intrastat relativi a febbraio 2020	25/03/2020	30/06/2020
Modelli Intrastat relativi a marzo 2020 o al primo trimestre 2020	27/04/2020	
Dichiarazione IVA annuale per il 2019	30/04/2020	
Modello TR relativo al primo trimestre 2020	30/04/2020	
Esterometro relativo al primo trimestre 2020	30/04/2020	
Modelli Intrastat relativi ad aprile 2020	25/05/2020	
Comunicazione LIPE relativa al primo trimestre 2020	31/05/2020	

Non sono invece prorogati gli obblighi di fatturazione, né quelli di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (ad eccezione degli esercenti che, in via transitoria, trasmettono i dati dei corrispettivi entro l'ultimo giorno del mese successivo ex art. 2 co. 6-ter del D.Lgs. 127/2015), né altri adempimenti come ad esempio la dichiarazione di inizio attività per l'apertura di una partita IVA, la richiesta di inclusione negli archivi VIES e l'invio di lettere di intento da parte degli esportatori abituali.



Q&A

Vi ricordiamo che potete porre domande utilizzando la finestra "chat" che si trova sulla vostra schermata, nella barra comandi (muovendo il mouse), cliccando su "show conversation"



In alternativa potete inviare le vostre domande a:
rdonadeo@kpmg.it



Contatti

Pierluigi Zucchelli

Partner

KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A.

Tel: +39 02676451

pzucchelli@kpmg.it



Filippo Lo Castro

Senior Manager

Studio Associato Consulenza Legale e Tributaria

Tel: +39 0514392711

flocastro@kpmg.it



Giuseppe Di Leone

Associate Partner

KPMG Advisory S.p.A.

Tel: +39 011836036

gdileone@kpmg.it



Il funzionamento dei principali istituti a sostegno delle imprese e del lavoro. Unità Produttiva, Ammortizzatori sociali

Decreto “Liquidità”: Misure a sostegno della liquidità delle imprese





Contatti

Fabio Avenale

Partner

Studio Associato Consulenza Legale e Tributaria

Tel: +39 011883166

favenale@kpmg.it



Carmen Atzeni

Senior Manager

Studio Associato Consulenza Legale e Tributaria

Tel: +39 011883166

catzeni@kpmg.it



Silvia Rimoldi

Partner

KPMG S.p.A.

Tel: +39 0118395144

srimoldi@kpmg.it



Riccardo Donadeo

Senior Manager

KPMG S.p.A.

Tel: +39 0118395144

rdonadeo@kpmg.it



**Crediti d'imposta, sospensione
dei versamenti e adempimenti
tributari**





Grazie